



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I



Prot. n. 49. DAG. 29/05/2007. 0073105.0

Rif. n- QUES. 184/06 F.I. 016.001.001-44  
(da citare nella corrispondenza)

Roma, 29 MAG. 2007

Al Sigg. Presidenti di Corte di Appello  
Loro Sedi

c. p. e. Al Sig. Capo dell'Ispektorato Generale  
del Ministero della Giustizia  
Roma

**OGGETTO:** Doppia indennità dei Vice Procuratori Onorari. Circolare Capo Dipartimento  
Affari Giustizia del 15 marzo-2006 "Razionalizzazione e contenimento delle  
spese di giustizia".

Con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla Circolare del Capo Dipartimento Affari Giustizia del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia", numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alle ipotesi specifiche in cui possa essere riconosciuta ai vice procuratori onorari per gli affari trattati nella stessa giornata la doppia indennità di udienza di cui all'art. 4, comma 2, D. Lgs. 28.7.1989, n. 273, anche in considerazione delle difformità di prassi già in uso presso i diversi uffici.

Al riguardo si osserva che con la circolare richiamata, al paragrafo 5, sono stati determinati i criteri generali per la corresponsione della doppia indennità, per cui è stabilito che nell'ipotesi in cui i vice procuratori onorari tengano nella stessa giornata più di una udienza, questi hanno diritto a una indennità " per ogni udienza, dotata di autonomia e sue proprie caratteristiche strutturali ... purchè ciascuna delle udienze celebrate sia preordinata alla trattazione di tipologie diverse di affari".

Pertanto, nel ribadire le ipotesi già indicate nella citata circolare in cui i vice procuratori onorari hanno diritto nella stessa giornata alla corresponsione della doppia indennità di udienza,

quali l'udienza camerale di convalida dell'arresto e la successiva udienza dibattimentale nel giudizio direttissimo, ovvero l'udienza penale e l'incidente di esecuzione, la doppia indennità deve essere liquidata anche per ogni udienza che sia dotata di propria specificità in ragione della natura del rito applicato o della tipologia di procedimento ovvero ancora della autonomia del ruolo, anche in caso di celebrazione in rapida successione nello stesso luogo o in sedi giudiziarie diverse.

Ne consegue che, fermo restando il limite di due indennità al giorno, come espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, D. Lgs. 28.7.1989, n. 273, la doppia indennità deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui nella medesima giornata siano trattati procedimenti con giudizio ordinario e procedimenti con rito speciale ovvero procedimenti esecutivi e ancora siano trattati procedimenti speciali diversi (es. rito abbreviato e patteggiamento), procedimenti in camera di consiglio e procedimenti in udienza pubblica, affari in composizione monocratica e affari in composizione collegiale, affari in sedi, sessioni o luoghi diversi, affari relativi a ruoli di udienza diversi.

Infine, con riferimento alla delega nominativa, si precisa che, anche in seguito all'abrogazione dell'art. 72, comma 2, R.D. 30.1.1941, n. 12, al fine del pagamento della doppia indennità non rilevano le modalità con cui la delega alla trattazione degli affari sia stata conferita e cioè se con un unico atto che comprenda le specifiche tipologie di affari diversi per i quali essa è conferita o con più atti diversi, in quanto la stessa risponde ad esigenze tabellari e organizzative che di volta in volta vengono adottate secondo criteri generali precostituiti, essendo invece unico requisito necessario che l'atto di delega sia valido.

Le SS.LL. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli Uffici interessati del distretto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Alfonso Pappalardo

